

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2356 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **L.R. 30 Aprile 2002, n. 7, Art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza del Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Airola n. 138 del 06/12/2004 e Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23316 del 22/09/2006 - Giudizio Nuzzo Salvatore contro Regione Campania -Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.**

**PREMESSO:**

- che questo Settore, in data 25.05.2000, ha emesso, nei confronti della Ditta Nuzzo Salvatore, Ordinanza-Ingunzione n. 640 per attività abusiva di cava;
- che avverso tale provvedimento la predetta Ditta ha ricorso al Tribunale di Benevento - Sezione Distaccata di Airola - R.G. n. 6258/00;
- che il Tribunale di Benevento si è pronunciato con la Sentenza n. 138/04 del 6/12/2004 che *condanna la Regione Campania alla refusione delle residue spese in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatarii, che liquida in complessivi euro 1.769,63, di cui euro 689,22 per diritti ed euro 1080,41 per onorari, oltre rim forf. Sp. Gen., IVA e CPA;*
- che la Regione Campania, avverso tale Sentenza, con Deliberazione di G.R. n. 617 del 20.04.2005, ha proposto ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione;
- che la Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza n. 23316 del 22/9/2006, ha rigettato il ricorso. Medesima Sentenza, notificata dalla controparte in forma esecutiva in data 5.12.2006, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 600 oltre accessori di legge;
- che, con nota del 18.09.2007, prot. reg. n. 800241 del 24.09.2007, l'avvocato Fabio Lanni trasmetteva la parcella scaturente dalle sentenze di cui innanzi il cui importo complessivo ammonta ad €. 4.189,64;
- che il Settore Contenzioso Civile e Penale, con nota n. 891280 del 22.10.2007, ha comunicato: a) che, in aggiunta alle competenze liquidate con Sentenza n. 23316/06 della Corte di Cassazione, sono dovute anche le ulteriori competenze legali liquidate con Sentenza n. 138/04 del Tribunale di Airola;  
b) che la parcella dell'avvocato Lanni, di cui alla nota n. 800241 del 24.9.2007, è *congrua, atteso che, in aggiunta alle competenze liquidate nelle dette sentenze, sono dovute le somme di tariffa esposte e relative ad attività successive.*
- che tale debito, per le sue caratteristiche è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

**CONSIDERATO:**

- che per la regolarizzazione della somma da pagare di €. 4.189,64 in esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Benevento n. 138/04 del 6/12/2004 e della Corte Suprema di Cassazione n. 23316 del 22/9/2006 occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2007 con L.R. n. 2 del 19.01.2007;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 160 del 10.02.2007, ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;

- che nel succitato bilancio 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002" la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- che all'interno della U.P.B. 6.23.57 è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 18.05.2007 il capitolo di spesa n. 160 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell'A.G.C. 15";
- che con delibera di G.R. n. 1078 del 22.06.2007 è stata modificata la denominazione del capitolo 160, istituito con deliberazione di G.R. n. 840 del 18.05.2007, sostituendo le parole "del Settore 03 dell'A.G.C. 15" con le parole "dell'A.G.C. 15";
- che per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la procedura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il pagamento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell'atto giudiziario, come previsto dall'art. 14 del D.L. 669/96 e s.m.i.;
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità revisionale di base.

**RITENUTO:**

- che in esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Benevento n. 138/04 del 6/12/2004 e della Corte Suprema di Cassazione n. 23316 del 22/9/2006 si debba procedere, in favore dei procuratori dell'opponente, Studio Associato Avvocato Fabio Lanni, Partita I.V.A.: 01094610621, con domicilio in Benevento alla Via G. Pasquali n. 8, alla liquidazione della somme come appresso specificate:
  - a) €. 1.769,63 di cui € 689, 22 per diritti ed € 1080,41 per onorari, oltre rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA, liquidati in sentenza n. 138/04;
  - b) €. 600,00 di cui € 500 per onorari, oltre accessori di legge liquidati in sentenza n. 23316/06; per un totale complessivo di € 4.189,64 come da parcella dell'Avvocato Fabio Lanni, acquisita al prot. reg. n. 800241 del 24.9.2007, ritenuta congrua dall'Avvocatura regionale con nota n. 891280 del 22.10.2007;
- che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" di uno stanziamento in termini di competenze e cassa di €. 4.189,64 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell'importo di €. 4.189,64 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- di voler demandare al Dirigente del Settore 07 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di €. 4.189,64 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di un'eventuale esecuzione forzata, appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto.

**VISTO:**

- l'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 19.01.2007;
- la D.G.R. n. 160/07;
- la D.G.R. n. 1731/06;
- la D.G.R. n. 840 del 18.05.2007;
- la D.G.R. n. 1078 del 22.06.2007;
- la nota n. 11323 del 5.01.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale;
- la nota n. 891280 del 22.10.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Benevento n. 138/04 del 6/12/2004 e della Corte Suprema di Cassazione n. 23316 del 22/9/2006, in favore dei procuratori dell'opponente, Studio Associato Avvocato Fabio Lanni, Partita I.V.A.: 01094610621, con domicilio in Benevento alla Via G. Pasquali n. 8, la somma come appresso specificata:
  - a) €. 1.769,63 di cui € 689, 22 per diritti ed € 1080,41 per onorari, oltre rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA, liquidati in sentenza n. 138/04;
  - b) €. 600,00 di cui € 500 per onorari, oltre accessori di legge liquidati in sentenza n. 23316/06; per un totale complessivo di € 4.189,64 come da parcella dell'Avvocato Fabio Lanni, acquisita al prot. reg. n. 800241 del 24.9.2007, ritenuta congrua dall'Avvocatura regionale con nota n.891280 del 22.10.2007;
2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2007 afferente i capitoli di spesa, rientranti nella medesima U.P.B., di seguito riportati:
  - capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente motivazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€. 4.189,64**;
  - capitolo 160 istituito all'interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€. 4.189,64**;
4. di demandare al Dirigente del Settore 07 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di €. 4.189,64, da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. di inviare il presente atto all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
6. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale, all'A.G.C. Avvocatura, all'A.G.C. LL.PP. – OO.PP., Attuazione, Espropriazioni; all'A.G.C. Bilancio Regionale e Tributi; al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento; al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*



**Giunta Regionale della Campania  
Settore Provinciale del Genio Civile di  
BENEVENTO**

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEMA DI RIVELAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

AREA 15 SETTORE 07 SERVIZIO 01

Il sottoscritto Maurizio L'Altrelly nella qualità di Responsabile della P.O. Cave e Torbiere, per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

Studio associato Fabio Lanni – via G. Pasquali n. 8 - P.IVA 01094610621.

**Oggetto della spesa:**

Onorari più accessori di legge

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Airola - n. 138 del 06/12/2004;

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 23316 del 22/09/2006.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Questo Settore, in data 25.05.2000, ha emesso, nei confronti della Ditta Nuzzo Salvatore, Ordinanza-Ingunzione n. 640 per attività abusiva di cava.

Avverso tale provvedimento la predetta Ditta ha ricorso al Tribunale di Benevento - Sezione Distaccata di Airola - R.G.n. 6258/00.

Il Tribunale di Benevento si è pronunciato con la Sentenza n. 138/04 del 6/12/2004 che “*condanna la Regione Campania alla refusione delle residue spese in favore dei procuratori dell’opponente, dichiaratisi antistatarii, che liquida in complessivi euro 1.769,63, di cui euro 689,22 per diritti ed euro 1080,41 per onorari, oltre rim forf. Sp. Gen., IVA e CPA*”.

La Regione Campania, avverso tale Sentenza, con Deliberazione di G.R. n. 617 del 20.04.2005, ha proposto ricorso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione che, con Sentenza n. 23316 del 22/9/2006, ha rigettato il ricorso. Medesima Sentenza, notificata dalla controparte in forma esecutiva in data 5.12.2006, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 600,00 oltre accessori di legge.

Con nota n. 1342 del 05/01/2007 il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso sia la Sentenza del Tribunale di Airola che quella della Corte di Cassazione ai fini del successivo pagamento.

Con nota del 18.09.2007, prot. reg. n. 800241 del 24.09.2007, l’avvocato Fabio Lanni trasmetteva la parcella scaturente dalle sentenze di cui innanzi

Il Settore Contenzioso Civile e Penale, con nota n. 891280 del 22.10.2007, ha comunicato:

- a) che, in aggiunta alle competenze liquidate con Sentenza n. 23316/06 della Corte di Cassazione, sono dovute anche le ulteriori competenze legali liquidate con Sentenza n. 138/04 del Tribunale di Airola;
- b) che la parcella dell'avvocato Lanni, di cui alla nota n. 800241 del 24.9.2007, "*è congrua, atteso che, in aggiunta alle competenze liquidate nelle dette sentenze, sono dovute le somme di tariffa esposte e relative ad attività successive*".

**Tipo ed estremi documento comprovante il credito**

Riepilogo competenze dello Studio Legale Associato Fabio Lanni ed allegate Sentenze

**Epoca della prestazione:** periodo 2000-2006

**Importo comprensivo di oneri e accessori:** €4.189,64

- a) €. 1.769,63 di cui € 689, 22 per diritti ed € 1080,41 per onorari, oltre rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA, liquidati in sentenza n. 138/04;
- b) €. 600,00 di cui € 500 per onorari, oltre accessori di legge liquidati in sentenza n. 23316/06; per un totale complessivo di € 4.189,64 come da parcella dell'Avvocato Fabio Lanni, acquisita al prot. reg. n. 800241 del 24.9.2007, ritenuta congrua dall'Avvocatura regionale con nota n.891280 del 22.10.2007;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) la congruità della somma da corrispondere sulla scorta di quanto comunicato dall'Avvocatura con nota n.891280 del 22.10.2007;
- b) che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è conseguenza della Sentenza del Tribunale di Airola, nonché della Sentenza della Corte Suprema di Cassazione;
- c) che sussistono oneri accessori, ritenendo giustificabile il riconoscimento degli stessi così come computati nel riepilogo competenze dello Studio Associato LANNI e valutati congrui dall'Avvocatura Regionale;
- d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile.

Allega la seguente documentazione:

- Sentenza del Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Airola n.138/04
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.23316/06
- Riepilogo competenze Studio Associato LANNI;
- Nota di congruità dell'Avvocatura regionale n.891280 del 22.10.2007

Il Responsabile P.O. Cave e Torbiere

Geol. Maurizio L'Altrelly

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto Dirigente del Settore

**chiede**

il riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art.47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30.04.2002 per l'importo complessivo di Euro 4.189,64.

BN, 18.12.2007

Il Dirigente del Settore  
-Dott. Vincenzo Sibilio-

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
**FABIO LANNI**  
Via G. Pasquali, 8 - Tel. Fax 0824 - 21018 - 21122  
BENEVENTO  
Part. I.V.A. 01094610621

**COPIA**  
**PER NOTIFICA**

N. 6258 / 00 A. C.  
N. 138 / 01 Cont.  
N. 1377 Cron.  
N. / Rep.

Sezione AA.GG. della Presidenza  
e Collegamenti con gli Assessori

REPUBBLICA ITALIANA

14 FEB 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

OGGETTO

- Opposiz. ordin. d'infimuz

4874/Aw

Sezione distaccata di Airola

cc  
2408/06

Il Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Valeria Piccone, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 6258 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale per l'anno 2000 vertente

tra

NUZZO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Benevento, via G. Pasquali, presso lo studio degli avv. ti Fabio e Nazzeno Lanni, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in margine al ricorso in opposizione

- opponente -

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, presso il Palazzo della Regione, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mandato, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per Notar Cimmino rep. 33679 del 7 novembre 2000

- opposta -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di opposizione depositato il 7 agosto 2000, Nuzzo Salvatore proponeva opposizione avverso l'ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA  
CAMPANIA  
AVVOCATURA  
Distretto Contenzioso Civile e Penale  
2005

ingiunzione emessa nei propri confronti in data 25 maggio 2000 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L.8.170.000 quale sanzione pecuniaria per l'esercizio abusivo dell'attività di cava.

Deduceva l'opponente, a sostegno della domanda, preliminarmente, l'illegittimità dell'ordinanza per essere stata la stessa emessa sulla base del verbale di Polizia Mineraria n.203/99 del 25 ottobre 1999 che era stato impugnato nei termini di legge e non era stato concluso nei centocinquanta giorni previsti per il completamento del procedimento amministrativo; nel merito, asseriva l'infondatezza dell'opposizione, non essendo stato asportato nulla dalla cava a seguito della condanna penale già subita nell'anno 1994 per lo stesso fatto ed inoltre che era stato percorso tutto l'iter amministrativo previsto per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della cava, nonché, infine, il difetto dell'*animus* per la commissione dell'infrazione ascrittagli.

Si costituiva in giudizio la Regione resistente deducendo, in via preliminare, la sussistenza di diversi atti interruttivi dei termini per il completamento del procedimento amministrativo e, nel merito, il carattere di novità dell'infrazione ascritta, essendo stata esercitata abusivamente l'attività di cava anche nel periodo successivo all'emissione della sentenza penale di condanna.

All'esito dell'espletamento di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo riportato in epi-

grafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Va, pregiudizialmente, disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio avanzata dalla difesa di parte opposta sulla base dell'asserito esaurimento della *potestas judicandi* a seguito dell'emanazione della relativa ordinanza da parte del Giudicante.

Deve, infatti, rilevarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'ordinanza di estinzione del Giudizio emessa ai sensi dell'art. 23 L.689/81 oltre ad essere ricorribile per Cassazione è altresì revocabile (cfr., *in terminis*, Cass. Civ. 6083/2004).

Va, poi, evidenziato che effettivamente, come statuito da diverse pronunzie del Giudice di Legittimità (cfr., fra le altre, Cass. Civ. 15747/2000), in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la norma di cui al comma V dell'art. 23 della mentovata legge ha natura di norma speciale e non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle in essa espressamente considerate, talchè, qualora l'opponente comparso alla prima udienza disertò la successiva, il Giudice è tenuto all'applicazione delle norme relative al giudizio civile di primo grado fino alla sua decisione.

2. Passando ad esaminare il merito della controversia, ritiene il Giudicante che le emergenze probatorie acquisite al giudizio conducano, con tranquillante certezza, all'accoglimento della opposizione nei termini di cui in motivazione, dovendo la medesima reputarsi fondata.

2. 1. Va preliminarmente rilevato come debba essere



disattesa l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione in quanto fondata su un verbale di Polizia mineraria (n. 203/99) ritualmente impugnato nei termini di legge senza che si pervenisse alla conclusione del procedimento nel ragionevole termine di 150 giorni.

Invero, non solo il termine in questione, attenendo ad un atto presupposto, deve reputarsi ordinatorio, ma la Regione opposta ha prodotto una serie di atti interruttivi (v. documentaz. versata in atti) talchè l'ordinanza emessa deve reputarsi del tutto legittima.

2.2. Per quanto attiene il merito delle censure mosse all'ordinanza impugnata, giova premettere che la stessa è stata emessa in seguito all'espletamento di un sopralluogo tecnico compiuto in data 18 ottobre 1999 dai Funzionari del Genio Civile di Benevento addetti alla vigilanza sulle cave ed alla presenza del tecnico comunale geom. Ruggiero Pasquale, nel corso del quale veniva accertato che sulle particelle nn.26 e 27 del foglio 2 erano stati posti in essere lavori estrattivi abusivi finalizzati alla produzione di calcare.

Nel verbale di contestazione si dichiarava, altresì, che al momento dell'accertamento non erano in corso lavori estrattivi e che l'area risultava essere stata sottoposta a sequestro dal Comando dei Vigili Urbani del Comune di Airola.

2.3. Orbene, è opportuno evidenziare che durante l'accertamento de quo, i funzionari del Genio Civile di Benevento non hanno visto eseguirsi lavori di coltivazione

abusiva della cava né hanno riscontrato la presenza di mezzi meccanici, sebbene fosse stato dichiarato che i lavori di estrazione erano stati eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Il teste Rungi Pasqualino, comandante dei VV.UU. di Airola, il quale ha provveduto al sequestro in data 7 settembre 1999, ha dichiarato che sul terreno di proprietà del Nuzzo in via Ponticelli ad Airola era già esistente una cava e che non erano stati visti camion che trasportassero qualcosa; anche il teste Pascarella Carmine, dipendente della Regione Campania, settore Genio Civile, che ebbe ad eseguire accertamenti sul terreno in data 18 ottobre 1999, ha confermato le indicate circostanze.

Lo stesso teste Schettini Vincenzo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Airola, ha dichiarato che nel mese di settembre dell'anno 1999, Nuzzo Salvatore aveva inviato una comunicazione di inizio lavori di coltivazione di una cava; egli ha precisato di non aver proceduto ad alcuna misurazione, nella cava de qua, a seguito del sequestro preventivo operato dal maresciallo Rungi avendo proceduto alle misurazioni de quibus solo nell'anno 1994. Il teste ha riferito che fra il 1994 ed 1999 il Nuzzo aveva presentato un progetto di recupero ambientale.

Lo Schettini ha poi dichiarato di aver effettuato degli accessi negli anni 1999 alias 2000/2001, dovendo essere realizzata in loco una centrale elettrica, aveva riscontrato una modifica dello stato dei luoghi, non oggetto di verifiche o misurazioni da parte sua ma esclusivamente di un

riscontro visivo che lo aveva portato a ritenere che se il 95% delle escavazioni era avvenuto nell'anno 1994, il restante 5% derivava da attività successiva.

2.4. Ritiene il Giudicante che gli elementi probatori acquisiti nell'istruttoria esperita non consentano di addivenire a reputare adeguatamente dimostrata la violazione ascritta al Nuzzo e conducano, quindi, all'accoglimento dell'opposizione proposta.

Deve, infatti, concludersi, in assenza di congrui elementi di prova di segno contrario, che la cava in questione non aveva subito modificazioni di rilievo a decorrere dall'anno 1994, quando era stata accertata la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di attività estrattiva e rispetto alle quali il Nuzzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 20 lett. a) L.47/85, con sentenza n. 140/96 emessa in data 27 novembre 1996 dal Pretore di Airola.

Tale conclusione deve ritenersi avvalorata anche dalla circostanza che nella relazione tecnica dell'arch.Marsullo, non oggetto di contestazione, in base ad accertamenti risalenti all'anno 1998, si riscontrava uno stato dei luoghi immutato rispetto all'anno 1994 ed esattamente sovrapponibile a quello riscontrato nell'anno 1999.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza-ingiunzione opposta revocata.

5. Sussistono giusti motivi per la compensazione, nella misura di un terzo, delle spese di lite e la Regione oppo-

sta va condannata alla rifusione delle residue spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa e respinta:

- accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca la ordinanza- ingiunzione opposta;
- compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna la Regione alla rifusione delle residue spese in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi anti-statarii, che liquida in complessivi euro 1.769,63, di cui euro 689,22 per diritti ed euro 1080,41 per onorari, oltre rimb forf. sp. gen., IVA e CPA

Airola, 6 dicembre 2004.

Il Cancelliere (C1)  
SCNETTI Francesco

Il Giudice designato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 DIC. 2004

IL CANCELLIERE

Repubblica Italiana In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Uff. giudiz. che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di cui è autorizzato, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di competenza, quando ne siano legalmente richiesti.

Airola, 22 DIC. 2004

La presente copia è stata autenticamente e legalmente rilasciata

pari data all'avv. Fabio Luccini

Airola, 22 DIC. 2004

RELATA DI NOTIFICA

Addi <sup>21 GEN. 2005</sup> Istante NUZZO Salvatore elettivamente domiciliato in Benevento alla Via G. Pasquali n° 8 presso e nello "Studio Legale Associato Fabio Lanni", rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Fabio LANNI e dall'Avv. Nazzareno LANNI; Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Airola, ho -previa mia collazione e firma a tutti gli effetti di legge e con ogni relativa conseguenza giuridica- notificato copia dell'antescritta Sentenza n° 138/04, depositata il 13.12.2004, spedendone una copia per ciascuno a mezzo plico postale racc. a.r. come e per legge, a:

1°)- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Mandato -che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per Notar Cimmino Rep. 33679 del 7 novembre 2000- elettivamente domiciliata in Napoli presso il Palazzo della Regione al Centro Direzionale;

2°)- REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica nella sede dell'Ente sita in Napoli (CAP 80132) alla Via S. Lucia.

**Invio di copia conforme, all'indirizzo indicato, a mezzo del servizio postale, con raccolta A.R., come per legge.**

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Dott. LUCIANO CAPRIO



8879  
Aula 'S'  
21 DIC 2006  
BENEVENTO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                          |                      |                |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Dott. Giovanni SETTIMI   | - Presidente -       | R.G.N. 8907/05 |
| Dott. Giovanna SCHERILLO | - Consigliere -      | Cron. 23316    |
| Dott. Luigi PICCIALLI    | - Rel. Consigliere - | Rep.           |
| Dott. Umberto ATRIPALDI  | - Consigliere -      | Ud. 22/09/06   |
| Dott. Vincenzo CORRENTI  | - Consigliere -      | C.C.           |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA POLI 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato GRANDE CORRADO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NUZZO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 266, presso lo studio dell'avvocato FIORE TARTAGLIA ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato LANNI FABIO, giusta

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
FABIO LANNI  
Via G. Pasquati, 8 - Tel. Fax 0824 - 21018 - 21022  
BENEVENTO  
Part. I.A. 71094610021  
LANNI  
23316106

Oggetto



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta di copia esecutiva  
dal Sig. LANNI  
per diritti €  
il 16.11.06  
IL CANCELLIERE

Qu. Prenole  
21 DIC. 2006

REGIONE DELLA CAMPANIA  
A.G.C. AVVOCATURA  
Settore Contenzioso Civile e Penale  
NAPOLI 12 DIC 2006

Al. ...



speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 138/04 del Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di AIROLA del 6.12.04, depositata il 13/12/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/09/06 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

## FATTO E DIRITTO

La Regione Campania ricorre nei confronti di Salvatore Nuzzo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Benevento, sez. dist. di Airola ne ha accolto l'opposizione ex art. 22 L. 689/81 avverso la propria ordinanza - ingiunzione, emessa il 25.2.2000, irrogante una sanzione amministrativa, per l'esercizio abusivo di una cava, a seguito di verbale di contestazione del 25.10.99.

L'intimato ha resistito con controricorso.

All'esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c., sulle conformi conclusioni del P.G., il ricorso va dichiarato manifestamente infondato.

L'impugnazione pur denunciando, nell'unico motivo, vizi della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si risolve, in realtà, in una serie di censure in fatto, proponenti una diversa valutazione delle risultanze processuali, segnatamente testimoniali, e la valorizzazione, in chiave accusatoria, degli atti posti a base della contestazione, senza tuttavia evidenziare alcuna carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, che, come è ben noto e pacifico nella costante giurisprudenza di questa Corte, per integrare il suddetto vizio di legittimità, deve essere testualmente rilevabile, dalla lettura della sentenza, senza dover anche far ricorso a raffronti con atti del processo o altre ipotesi interpretative delle risultanze, ancorché astrattamente plausibili.

Nel caso di specie il giudice di merito è pervenuto ad un giudizio, sostanzialmente dubitativo e, dunque, assolutorio in virtù del disposto di cui all'art. 23 penultimo comma della L. 689/81, rilevando come il raffronto tra l'estensione della superficie coltivata a cava, di cui ad un precedente accertamento risalente al 1994, e quella accertata nell'ottobre del 1999, non consentiva di ritenere certa l'avvenuta ripresa dell'abusiva attività estrattiva, considerato che i verbalizzanti, nella seconda occasione, non avevano constatato lavori in corso, né proceduto a precise misurazioni. Sicché il giudizio dubitativo adottato, con il quale non è stata ritenuta l'affermazione in quanto soggettiva, la valutazione del fatto compiuto dai verbalizzanti secondo la



quale vi sarebbe stato un incremento di circa il 5% della superficie scavata),costituisc  
logico apprezzamento di merito,incensurabile nella presente sede,avverso il quale non  
possono invocarsi le ritenute,ed asseritamente neglette o travisate,diverse risultanze,  
integrando la relativa doglianza una censura di puro merito,se del caso proponibile con  
l'appropriato rimedio della revocazione,ai sensi dell'art.395 n. 4 c.p.c.

Il ricorso va,conclusivamente,respinto;le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore del resistente,delle  
spese del giudizio,che liquida in complessivi euro seicento,di cui cinquecento per  
onorari,oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma in camera di consiglio il 22.9.4.2006.

Il Cons. rel.est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Franco Catala

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 OTT. 2006  
Roma  
IL CANCELLIERE C1



9

0

RELATA DI NOTIFICA

Addi \_\_\_\_\_ ; Istante NUZZO Salvatore elettivamente domiciliato in ROMA al Viale Delle Medaglie D'Oro n° 266 presso lo Studio dell'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio LANNI; Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Napoli, ho -previa mia collazione e firma a tutti gli effetti di legge e con ogni relativa conseguenza giuridica- notificato copia dell'antescritta Sentenza n° 23316/06 della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 30.10.2006, alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica nella sede dell'Ente sita in Napoli (CAP 80132) alla Via S. Lucia.

Notificato a mezzo della posta  
in data 10/03/2008  
al Reverendo Procuratore  
5 DIC 2006

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Assistente U.N.E.P.  
Franca Pezzicini

... in via conforme all'originale che si riferisce a ...  
... Sig. Av. LANZI FABIO ...  
... NUZZO SALVATORE ...

... in forma esecutiva.

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo e tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione  
il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi  
assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di  
concorrerli, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 16 NOV 2006



IL CANCELLIERE C1  
Antonella Fortana

*Antonella Fortana*

*14/9  
Lanni*

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO Fabio LANNI**

associazione professionale

associati

**LANNI Avv. Fabio**

Patrocinio Giurisdizioni Superiori

**LANNI Avv. Maria**

**LANNI Avv. Nazzareno**

collaboratori esterni

li 18/09/2007

**PISCITELLI Avv. Alfredo**

**MAIO Avv. Elena**

**GAROFANO Dott. Patrizia**

**PIESCO Dott. Daniela**

**SGAMBATI Dott. Serafina**

**BORRELLI Dott. Angela**

C.F. e Partita I.V.A.: 01094610621

Via G. Pasquali n°8

82100 BENEVENTO

Tel. - Fax: 0824/21018 - 21122

Rec. Via Enrico Alvino n° 128/A

80127 NAPOLI

LUZZO Salvatore e REGIONE CAMPANIA

Lx. Rif.:

Spett.le

Settore Prov. Genio Civile

della Regione Campania di Benevento

Piazza Arco Traiano

82100 - BENEVENTO

Nx. Rif.: N

(da citare nella risposta)

In riferimento alla richiesta formulata via brevi, si allega alla presente riepilogo di quanto dovuto per competenze legali di cui alla sentenza n° 138/04 del Tribunale di Airola e n° 23316/06 della Corte di Cassazione confermativa della prima.

In calce al riepilogo sono indicate le modalità per la liquidazione a mezzo bonifico bancario.

In breve attesa si porgono cordiali saluti.

All.to ut testo

Avv. Fabio LANNI  
*[Signature]*

*Genio Civile  
25/09/07*

FATTURA DA PAGARSI MERCE  
BONIFICO BANCARIO SU C/C 26/20  
SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A.  
C/c di Benevento ABI 1010 CAB 1500

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0860241 del 24/09/2007 ore 15.30  
MIT. LANNI FABIO STUDIO LEGALE

Fascicolo: 2003.XLIII/1.33  
A/P GG Personale, Ragioneria, Territorio -  
Cassa - Postazione di D'Arnonzo Giuseppe  
Siti Internet: [www.studiolegali.com](http://www.studiolegali.com) [www.studiolegali.it](http://www.studiolegali.it)

**ASSOCIATI**  
professionale

24-SET-2007 09:34

DA: STUDIO LEGALE ASS.FA 082421018 21122

A: 00824484118

P:2

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO FABIO LANNI BENEVENTO**

Anticipazioni liquidate	€ 100.00	€	
Onorario liquidato	€	€	500.00
Esame dispositivo	€	€	13.00
Richiesta 2 copie in l.e.	€	€	21.00
Ritiro stesse	€	€	13.00
Trasferta e cavazioni h. 4 (Art. 8 Disp.CNF)	€ 110.00	€	50.00
Notifica	€ 8.65	€	13.00
Ritiro atto	€	€	13.00
Esame relata	€	€	13.00
Ritiro fascicolo	€	€	13.00
Consultazioni	€ 10.00	€	52.00
Corrispondenza	€ 20.00	€	52.00
Redazione nota spese	€	€	26.00
TOTALE s.o.e.	€ (B) 248.65	€ (F)	779.00
Rimborso forfettario 12.50% spese su diritti ed onorari		€ (D)	97.38

**RIEPILOGO**

Anticipazioni (A+B)	€	293.23
Spese (C+D)	€	353.71
Diritti ed onorari (E+F)	€	<u>2.829.63</u>
TOTALE	€	3.476.57
C.P.A. al 2% su € 3.183.34	€	63.67
IVA A. al 20% su € 3.247.01	€	<u>649.40</u>

24-SET-2007 09:34 DA: STUDIO LEGALE ASS.FA 082421018 21122

A: 00824484118

P:3

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO FABIO LANNI BENEVENTO**

TOTALE s.o.e.	€	4.189,64
R.A.	€	<u>636,67</u>
<b>DA CORRISPONDERE</b>	€	<b>3.552,97</b>

**FATTURA DA PAGARSI MERCE'**  
**BONIFICO BANCARIO SU C/C 26/265**  
**SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A.**  
**Filiale di Benevento ABI 1010 CAB 1500**



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA

Prot. n. 1342-05 / Avv.ra  
(che si prega di citare nella risposta)

15 - 07  
ALL'A.G.C. LL.PP. OO. PP.  
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO  
CIVILE DI BENEVENTO  
Via Arco Traiano, 12  
82100 - BENEVENTO

Oggetto: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione  
tra la Regione Campania contro Nuzzo Salvatore.

Con riferimento al giudizio in oggetto, ed alle intese telefoniche intercorse, si comunica che, in aggiunta alle competenze liquidate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23316/06, sono dovute le ulteriori competenze legali liquidate con sentenza n. 138/04 del Tribunale di Airola.

Si comunica, altresì, che la parcella dell'Avv. Fabio Lanni, trasmessa via fax da codesto Settore, è congrua, atteso che, in aggiunta alle competenze liquidate nelle dette sentenze, sono dovute le somme di tariffa esposte e relative ad attività successive.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Andrea Conte

Avv. Grande 081/7963541

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0891280 del 22/10/2007 ore 12,20

Dest: Settore prov.le del Genio Civile - Benevento -

Fascicolo XXXVI/11  
Settore prov.le del Genio Civile - Benevento -



*C. Altarelli*  
*29/10*  
*M*  
*quasi - Ferraro*  
*forare immediatamente*  
*mentre il Hotel*  
*30/10/07*